

Pubblicato il 18/04/2017

N. 02079/2017 REG.PROV.COLL.

N. 04690/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4690 del 2013, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

~~Illegible crossed-out text~~, ~~Illegible crossed-out text~~ rappresentati e difesi dall'avvocato Gherardo
Maria Marengi, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Palma in Napoli,
via G.G. Orsini, 30;

contro

Regione Campania in Persona del Presidente pro tempore, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carla Palumbo, Edoardo
Barone, Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio eletto presso lo
studio Edoardo Barone in Napoli, via S.Lucia,81 c/o Avvocatura Regionale;

nei confronti di

Federazione Ordini Farmacisti Italiani, rappresentata e difesa dall'avvocato
Carmela De Franciscis, con domicilio in Napoli, Riv.Di Chiaia,180 c/o di Martino;
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta, Ordine dei Farmacisti della

- del decreto n. 8 del 18.1.2011 di nomina della Commissione;
- del punto 5 del d.d. 17/2009 ove da interpretarsi in contrasto con il D.P.C.M. 298/1994;
- ove occorra, del parere della Federazione Ordini Farmacisti Italiani del 28 giugno 2011;
- della nota della Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti prot. n. 12/2011 del 2.4.2011.

Quanto al ricorso per motivi aggiunti:

del decreto Regione Campania n. 108 del 18 Marzo 2016 nella parte in cui approva la graduatoria generale definitiva del Concorso per sedi farmaceutiche indetto con d.d. 13/2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 18 del 21 marzo 2016;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania in Persona del Presidente P.T. e di Federazione Ordini Farmacisti Italiani e di Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta e di Ordine dei Farmacisti della Provincia di Salerno e di Ordine dei Farmacisti della Provincia di Benevento e di Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2017 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 18 ottobre 2013 e depositato il successivo 26 ottobre ~~Diana Caminiti~~ e ~~Associazione Stato~~ hanno impugnato la graduatoria

generale provvisoria del Concorso per sedi farmaceutiche, indetto con d.d. 13/2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 37 dell'8 luglio 2013 e i relativi atti presupposti e segnatamente: il decreto dirigenziale di nomina della Commissione n. 326 del 9.12.2010, modificato con decreto n. 8 del 18.1.2011, del pari oggetto di impugnativa; il punto 5 del d.d. 17/2009, ove da interpretarsi in contrasto con il D.P.C.M. 298/1994; ove occorra, il parere della Federazione Ordini Farmacisti Italiani del 28 giugno 2011 e la nota della Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti prot. n. 12/2011 del 2.4.2011.

2. A sostegno del ricorso deducono in punto di fatto di aver partecipato al concorso indetto nel 2009, per titoli ed esami, per la predisposizione di una graduatoria regionale di farmacisti idonei per l'assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare; all'esito della procedura la dott.ssa ~~██████████~~ risultava non idonea, mentre il dott. ~~██████████~~ si classificava al 345° posto, lontano dalle posizioni utili per l'assegnazione della sede e di avere interesse al totale travolgimento di detta procedura concorsuale, in quanto avvenuta in violazione dell'art. 3 del D.P.C.M. 298/1994 che regola le modalità di composizione della Commissione esaminatrice.

3. Ciò posto, hanno gravato gli atti sopra indicati, articolando avverso i medesimi, in due motivi di ricorso, le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione art. 3 D.P.C.M. 298/1994.

I ricorrenti assumono in via prioritaria la violazione della normativa in rubrica, riferita alla nomina della Commissione esaminatrice nella parte in cui, alla lett. c) prevede che della Commissione facciano parte due farmacisti, di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico, designati dall'Ordine dei Farmacisti.

Ciò in quanto, ad avviso dei ricorrenti, l'ordine dei Farmacisti della provincia di Avellino sarebbe stato completamente estromesso dalla nomina di tali due

membri, come palesato dalla nota prot. 150 del 21 marzo 2011 inviata dal medesimo Ordine alla Regione Campania, nella quale si rappresentava che: *"premesso che l'art. 3 del D.P.C.M. 30.3.1994 n. 298 dispone che detta Commissione è, tra gli altri composta da due farmacisti designati dall'Ordine dei Farmacisti, successivamente alla nota di Codesto Settore n. 340678 del 20.4.2009 di richiesta nomina dei designati dagli ordini, non vi è stata alcuna formale collegiale designazione né questo Ordine Provinciale ha delegato alcuno perché in sua vece e nome provvedesse alla disposizione; si richiede di conoscere e prendere visione di ogni provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice in oggetto, nonché di ogni atto preordinato alla nomina nella stessa dei componenti su designazione degli Ordini"*.

A tale nota seguiva la risposta del dott. Ferdinando Foglia, Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta e Delegato Regionale della Federazione Ordini Farmacisti Italiani per la Regione Campania il quale comunicava che *"la Regione Campania richiedeva allo scrivente di indicare i nominativi dei due farmacisti designati dagli Ordini al fine della composizione della Commissione esaminatrice del concorso per il conferimento di sede farmaceutiche bandito nell'anno 2009. A seguito di tale richiesta, lo scrivente interpellava più volte i Presidenti degli Ordini Provinciali dei Farmacisti di Avellino, Benevento, Napoli e Salerno onde ricevere indicazioni circa l'indicazione del Farmacista titolare e di quello non titolare da designare per il suddetto scopo; tale consultazione avveniva per vie brevi, stante il rapporto di cordialità e sintonia sempre esistito tra tutti gli Ordini Professionali dei Farmacisti della Regione Campania.*

Il riscontro veniva fornito solamente dall'Ordine dei Farmacisti di Napoli e da quello di Salerno. L'Ordine dei Farmacisti di Benevento condivideva tale indicazione senza segnalare alcun ulteriore nominativo e così pure l'Ordine di Caserta.

A questo punto, stante il persistente silenzio dell'Ordine di Avellino, ripetutamente interpellato, lo scrivente compiendo anche applicazione del principio maggioritario che caratterizza ogni scelta democratica e tenuto conto che sui farmacisti di cui innanzi si riscontrava la convergenza degli

Ordini Professionali di Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, provvedeva a comunicare tali nominativi all'Ente in indirizzo".

Nella prospettazione attorea detta procedura dovrebbe considerarsi illegittima, alla luce dei seguenti rilievi:

3.1. l'Ordine di Avellino non aveva preso parte al procedimento di designazione dei membri della Commissione; né la Regione aveva provato il silenzio colpevole addebitato all'Ordine di Avellino;

3.2. le funzioni di coordinamento dell'attività procedimentale sono state delegate ad un organo incompetente atteso che nessuna norma di legge contempla un delegato regionale della FOFI che possa essere destinatario di attribuzioni riservate ai singoli Ordini Professionali;

3.3. di fronte ai suesposti rilievi la stessa Regione Campania aveva dubitato della legittimità dell'attività amministrativa svolta e per tale ragione, in data 9.6.2011, aveva inoltrato alla Federazione Ordini Farmacisti Italiani una richiesta di parere, chiedendo "di conoscere se la nomina dei componenti farmacisti possa ritenersi valida".

La Federazione, aveva risposto affermando che "in considerazione delle esigenze di celerità ed efficienza della procedura concorsuale, che diversamente avrebbe subito rallentamenti a causa della impossibilità di nominare due dei componenti della Commissione, deve essere considerato quantomai opportuno l'operato del dott. Foglia".

La violazione della indicata normativa era stata tra l'altro rappresentata dal Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Avellino, con note del 18 luglio 2011 e del 4 ottobre 2011, con le quali si era richiesto di agire in via di autotutela sulla suddetta nomina.

2) Violazione e falsa applicazione medesima norma rubrica precedente, in combinato con il punto 5 del D.D. n. 17 del 17 febbraio 2009.

La violazione descritta nel precedente motivo di ricorso troverebbe riscontro, ad avviso dei ricorrenti, nelle regole concorsuali che l'Amministrazione, autolimitandosi, aveva adottato all'atto di approvazione del bando. Infatti il punto 5 del decreto dirigenziale n. 17 del 17 febbraio 2009 pubblicato sul BURC n. 18 del 16 marzo 2009, rubricato "Commissione esaminatrice" dispone che " la designazione dei due farmacisti, uno titolare di farmacia, l'altro esercente in farmacia aperta al pubblico dovrà avvenire, congiuntamente, dagli Ordini provinciali: in caso di mancata congiunta designazione entro 15 giorni dalla richiesta, tale designazione verrà richiesta alla FOFI".

Ciò significherebbe, ad avviso dei ricorrenti, che l'intervento della FOFI sarebbe ammissibile solo nell'ipotesi di contrasto fra gli Ordini professionali circa la scelta dei componenti nella Commissione, non potendo la medesima colmare il vuoto lasciato da uno degli Ordini professionali che sia stato illegittimamente escluso dalla procedura di designazione dei Commissari.

Ogni diversa interpretazione sarebbe in contrasto con le regole stabilite dal D.P.C.M. 298/1994 e quindi illegittima, ad avviso dei ricorrenti, che a tal fine, hanno impugnato il punto 5 del D.D. 17/2009, ove da interpretarsi in senso difforme dalla prescrizione regolamentare.

4. Si sono costituiti, in resistenza al ricorso, la Regione Campania, la Federazione Ordine Farmacisti Italiani e gli Ordini dei Farmacisti delle Province di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno (rimanendo contumace l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Avellino).

5. Con atto notificato in data 16 maggio 2015 e depositato il successivo 28 Maggio, il solo ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXX~~ ha impugnato, a mezzo di ricorso per motivi aggiunti (notificato anche al concorrente ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~), il decreto Regione Campania n. 108 del 18 Marzo 2016 nella parte in cui approva la graduatoria generale definitiva del Concorso per sedi farmaceutiche indetto con d.d. 13/2009,

7. Analoghe conclusioni (anche quanto alle eccezioni preliminari) sono state rassegnate con le memorie difensive depositate in vista dell'udienza di discussione dalla Regione Campania e dagli Ordini costituiti in giudizio.

8. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza pubblica del 21 febbraio 2017.

9. Vanno in primo luogo affrontate le eccezioni preliminari di rito.

9.1. Il Collegio ritiene al riguardo di poter prescindere dall'eccezione, relativa al solo ricorso introduttivo, di inammissibilità per mancata notifica ad alcuno dei soggetti collocati in posizione utile in graduatoria, stante l'evidente improcedibilità del ricorso *de quo*, proposto avverso la graduatoria provvisoria, atto non definitivamente lesivo e in ogni caso da intendersi superato all'esito dell'approvazione della graduatoria definitiva - oggetto di impugnativa a mezzo di ricorso per motivi aggiunti da parte del solo ricorrente ~~XXXXXXXXXX~~ - con la conseguenza che, analogamente a quanto ritenuto dalla costante giurisprudenza in materia di appalti pubblici in riferimento al rapporto intercorrente fra impugnazione dell'aggiudicazione provvisoria e impugnazione dell'aggiudicazione definitiva (cfr ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 04/04/2006, n. 1753), l'interesse a ricorrere deve intendersi radicato e in ogni caso traslato avverso l'atto di approvazione della graduatoria definitiva (cfr in tal senso T.A.R. Potenza, (Basilicata), sez. I, 04/04/2015, n. 217 secondo cui *"E' improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse l'atto introduttivo del giudizio proposto per l'annullamento della graduatoria provvisoria di una procedura concorsuale, come tale avente natura endoprocedimentale e comunque sostituita, nel prosieguo della procedura, da quella definitiva impugnata dal ricorrente con i motivi aggiunti"*; in senso analogo T.A.R. Catania, (Sicilia), sez. II, 08/10/2014, n. 2585 secondo cui *"Le contestazioni dei concorrenti avverso lo svolgimento delle procedure concorsuali devono appuntarsi contro il provvedimento di approvazione della graduatoria, provvedimento costitutivo di amministrazione attiva che ha carattere conclusivo del procedimento di concorso e da*

cui dipende la lesione attuale e definitiva della sfera giuridica dell'interessato, tanto che una eventuale impugnazione della graduatoria provvisoria, in considerazione della natura endoprocedimentale degli atti antecedenti la graduatoria definitiva, determina l'improcedibilità del ricorso, e ciò in considerazione della circostanza che spetta all'amministrazione la verifica degli atti concorsuali e la sua approvazione con formale provvedimento, che viene - esso - a concretizzare e ad attualizzare la lesione, potendo - in ipotesi - l'Amministrazione non approvare gli atti?").

9.2. Da disattendere, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, è del pari l'eccezione di inammissibilità del ricorso (*rectius* di irricevibilità), riferita alla tardiva impugnazione dell'atto presupposto lesivo, ovvero il decreto di nomina della commissione, atteso che, come sopra precisato, nei concorsi pubblici (salve ovviamente le ipotesi di esclusione dalla procedura concorsuale), la lesione si attualizza solo con l'atto di approvazione della graduatoria definitiva; pertanto è solo l'impugnativa di detta graduatoria che va notificata ad almeno uno dei soggetti controinteressati, ovvero ai soggetti collocati in posizione utile, salva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.

9.3. Del pari infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti fondata sul rilievo che con essi si farebbe valere un interesse alieno, ovvero un interesse proprio dell'Ordine dei farmacisti di Avellino, atteso che parte ricorrente lamenta un'illegitima composizione della commissione di concorso, in quanto avvenuta senza il rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa regolamentare, censura questa che, ove fondata, non potrebbe che determinare il travolgimento dell'intera procedura, con conseguente interesse a ricorrere di parte ricorrente, che mira proprio a tale risultato, al fine di tutelare il proprio interesse strumentale alla ripetizione della procedura.

10. Ciò posto, va evidenziato che il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato ad uno solo dei soggetti collocati in posizione utile in graduatoria (con conseguente

ammissibilità del medesimo) e che alcuni dei concorrenti collocati del pari in posizione utile hanno, come sopra evidenziato, spiegato intervento *ad opponendum*.

10.1 Peraltro si ritiene, in aderenza al principio di economicità processuale, di dover prescindere dall'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati, ex art. 49 comma 1 c.p.a., stante l'evidente infondatezza del ricorso, per cui può ben farsi applicazione del disposto dell'art. 49 comma 2 c.p.a., secondo cui "L'integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74".

11. Come innanzi rappresentato parte ricorrente con i due motivi del ricorso per motivi aggiunti (ripresi in toto dal ricorso introduttivo) lamenta la violazione del disposto dell'art. 3 D.P.C.M. 298/1994, nella parte (comma 1 lett. c) riferita alla nomina di due farmacisti da parte degli Ordini Provinciale dei Farmacisti, nonché del punto 5 del D.D. n. 17 del 17 febbraio 2009, che in alcun modo potrebbe contrastare, ad avviso di parte ricorrente, con il disposto regolamentare.

12. Al riguardo il disposto dell'art. 3 comma 1 D.P.C.M. prevede che "*La commissione esaminatrice, nominata dalla regione o dalla provincia autonoma, è composta da:*

a) un professore universitario ordinario o associato con un'anzianità di insegnamento di almeno cinque anni in una delle materie oggetto di esame;

b) due funzionari dirigenti o appartenenti alla carriera direttiva, dipendenti dalla regione o dalla provincia autonoma, dei quali almeno uno farmacista;

c) due farmacisti, di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico, designati dall'ordine provinciale dei farmacisti".

12.1 La prescrizione del comma 1 lett c), quanto alla procedura concorsuale de qua, è stata regolamentata dall'integrativo disposto della *lex specialis* di cui al punto 5 del D.D. n. 17 del 17 febbraio 2009, recante l'approvazione del bando di

concorso, il quale testualmente statuisce “...la designazione dei due farmacisti, uno titolare di farmacia, l'altro esercente in farmacia aperta al pubblico, dovrà avvenire congiuntamente dagli ordini provinciali.

In caso di mancata congiunta designazione, entro 15 giorni dalla richiesta, tale designazione verrà richiesta alla FOFI..”.

12.2. Detta prescrizione, lungi dal contrastare con la prescrizione regolamentare, va ad integrare la medesima, onde evitare una stasi della procedura in ipotesi di mancata designazione congiunta in tempi celeri da parte degli Ordini Provinciali dei farmacisti, al fine di garantire il tempestivo svolgimento della medesima, in armonia con i principi di rango primario di efficacia e celerità dell'azione amministrativa, di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 2 l. 241/90, a loro volta aventi copertura costituzionale nel principio di buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Cost.

12.3. Parte ricorrente al riguardo lamenta che l'Ordine Provinciale di Avellino non sia stato interpellato ai fini della designazione congiunta dei due farmacisti, per cui non poteva farsi ricorso al disposto di cui al richiamato punto 5) del bando di concorso e che in ogni caso la designazione sia avvenuta da parte di organo incompetente, ovvero da parte del Delegato Regionale della Federazione Ordini Farmacisti Italiani, dott. Foglia.

12.4. Al riguardo occorre osservare che nella stessa nota inviata dall'Ordine Provinciale di Benevento alla Regione Campania per contestare la procedura de qua non si disconosce che la medesima Regione Campania avesse inviato la nota n. 340678 del 20.4.2009, recante la richiesta di designazione dei due membri, ma si rappresenta che il medesimo Ordine non era stato successivamente interpellato dopo l'invio di questa nota; per contro il dott. Foglia, il cui intervento era stato richiesto dalla Regione Campania, ha rappresentato di avere interpellato più volte i Presidenti degli Ordini Provinciali dei Farmacisti di Avellino, Benevento, Napoli e

Salerno onde ricevere indicazioni circa il nominativo del Farmacista titolare e di quello non titolare da designare e che tale consultazione era avvenuta per vie brevi, ma che il riscontro era stato fornito solamente dall'Ordine dei Farmacisti di Napoli e da quello di Salerno, mentre l'Ordine dei Farmacisti di Benevento e quello di Caserta avevano condiviso tali segnalazioni, senza indicare alcun ulteriore nominativo; per contro, stante il persistente silenzio dell'Ordine di Avellino, ripetutamente interpellato, il medesimo dott. Foglia, compiendo anche applicazione del principio maggioritario e tenuto conto che sui farmacisti indicati si riscontrava la convergenza degli Ordini Professionali di Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, provvedeva a comunicare tali nominativi alla Regione.

12.4.1. Pertanto si deve ritenere che l'intervento della F.O.F.I. sia avvenuto nel rispetto di quanto previsto nel punto 5) del bando di concorso, essendo mancata la designazione congiunta da parte degli Ordini Provinciali nel tempo prescritto, non avendo tra l'altro l'Ordine di Benevento, cui era stata inviata dalla Regione la nota n. 340678 del 20.4.2009 in merito alla richiesta nomina, dato prova, come era suo onere (stante l'impossibilità della prova negativa), di aver risposto a detta nota nel termine di 15 gg., previsto dal richiamato punto 5) del bando di concorso, indicando i propri nominativi. Il rappresentante regionale della F.O.F.I. è intervenuto pertanto nel rispetto di detta prescrizione della *lex specialis*, richiedendo per le vie brevi (come confermato dagli Ordini Provinciali costituiti in giudizio, laddove l'Ordine di Avellino non ha inteso dedurre nulla nella presente sede, essendo rimasto contumace, nonostante la regolarità della notifica del ricorso) tale designazione, nell'ottica evidentemente di leale collaborazione, nonostante debba ritenersi che alla luce della prescrizione del punto 5) del bando, tale interpello non fosse previsto in tale fase (dovendo la designazione congiunta intervenire entro 15 gg. dalla richiesta di nomina).

12.5. Né si può ritenere, al contrario di quanto dedotto in ricorso, che la procedura sia stata viziata, avuto riguardo all'incompetenza del Dott. Foglia, in qualità di delegato Regionale della F.O.F.I.

12.5.1. Occorre al riguardo osservare che l'art. 48 comma 29, d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito in legge 24 novembre 2003, nr. 326, ha previsto che il concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche avvenga non più a base provinciale ma bensì a base regionale; pertanto può ritenersi consequenziale la facoltà di acquisizione della designazione dei componenti farmacisti a cura del delegato regionale FOFI. Il Delegato regionale FOFI è al riguardo figura prevista dal Regolamento FOFI, prodotto in giudizio, all'art. 15, lett. e) e svolge funzioni di rappresentanza della FOFI presso la Regione o la Provincia autonoma per le questioni di interesse della professione e della Federazione Nazionale, nel rispetto delle direttive impartite; detto Regolamento è a sua volta previsto dall'art. 35 DPR 5 aprile 1950, n. 221.

Pertanto, alla luce di tali rilievi, non è in alcun modo ravvisabile il denunciato vizio di incompetenza, atteso che il Dott. Foglia, come palesato dalla nota del Presidente della F.O.F.I. del 28 giugno 2011 (in atti), è stato nominato quale Delegato Regionale per la Campania da parte del Comitato Centrale.

12.5.2. Peraltro a prescindere da tali assorbenti rilievi circa la competenza del Delegato Regionale della F.O.F.I., deve ritenersi che il suo operato sia stato sostanzialmente condiviso dal Presidente della F.O.F.I. con la cennata nota del 28 giugno 2011 laddove si rappresenta *“In riscontro alla nota di codesta Giunta in data 9 giugno u.s., questa Federazione conferma che il Comitato Centrale ha nominato il Dr. Ferdinando Foglia Delegato Regionale per la Campania.*

Nell'ambito di tale ruolo di coordinamento, si può ritenere condivisibile l'attivazione da parte dello stesso di un procedimento di consultazione tra i diversi Ordini provinciali interessati, al fine di rispondere in modo condiviso e tempestivo alla richiesta di codesta Giunta.

Pertanto, in considerazione delle esigenze di celerità ed efficienza della procedura concorsuale, che diversamente avrebbe subito rallentamenti a causa dell'impossibilità di nominare due dei componenti della Commissione, deve essere considerato quanto mai opportuno l'operato del Dr. Foglia?

Dunque, anche laddove fosse ravvisabile l'incompetenza del Delegato Regionale della F.O.F.I., (circostanza questa da escludere alla luce di suesposti rilievi) si deve ritenere che, con la richiamata nota, il Presidente della F.O.F.I., quale rappresentante della medesima (ex art. 19 comma 1 dello Statuto), abbia comunque operato una ratifica, così eventualmente sanando in via retroattiva la designazione avvenuta da parte di asserito organo incompetente (cfr ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 07/07/2015, n. 3340 secondo cui *“In base ai principi generali del diritto amministrativo la ratifica costituisce l'atto con il quale l'organo competente conferma l'atto adottato da altro organo della stessa Amministrazione privo della relativa competenza, sanando così questo vizio di legittimità; è una species della convalida, atteso che sono accomunati dal fatto di essere atti di “convalescenza”, con i quali l'Amministrazione pone rimedio a proprie precedenti illegittimità, sanando retroattivamente i vizi di atti già adottati, attraverso un potere di autotutela in funzione di conservazione di questi e, dunque, con finalità antitetica alla tradizionale autotutela « caducatoria », propria dei provvedimenti di ritiro di atti viziati (annullamento d'ufficio e revoca); in sostanza l'elemento che contraddistingue la ratifica è la tipologia di vizio alla cui eliminazione è preordinato e che è dato dall'incompetenza relativa, mentre la convalida riguarda ogni altra illegittimità”*).

13. Il ricorso introduttivo va dunque dichiarato improcedibile, mentre quello per motivi aggiunti va rigettato.

14. Le spese di lite seguono la soccombenza, avuto riguardo, quanto al ricorso introduttivo, alla soccombenza virtuale, evincibile dall'infondatezza del ricorso per motivi aggiunti, e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della circostanza che Annamaria Pane ha proposto il solo ricorso introduttivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e rigetta il ricorso per motivi aggiunti. Pone le spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) da dividersi pro quota, (mille euro in favore della Regione Campania, mille euro in favore degli Ordini Provinciali costituiti in giudizio, mille euro in favore della F.O.F.I. e mille euro in favore degli intervenienti) a carico di ~~Antonio Scudeller~~ e ~~Antonio Scudeller~~, nella misura di euro millecinquecento/00 per ~~Antonio Scudeller~~ e duemilacinquecento/00 per ~~Antonio Scudeller~~ oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Diana Caminiti, Primo Referendario, Estensore

Paolo Marotta, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Diana Caminiti

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO